

SCHEDA INFORMATIVA

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 aggiornato al 2018)

1) Premessa

Per il diritto europeo, la *protezione dei dati personali* è parte integrante della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. Si veda, al riguardo, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 8) ed il Trattato sul funzionamento dell'UE (art. 16): *ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano* (a prescindere da nazionalità e residenza).

Con l'approvazione dell'Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito indicato come il Regolamento o l'RGPD), il legislatore europeo ha voluto affinare la normativa vigente in materia per tener conto dell'evoluzione tecnologica e per favorire una disciplina più uniforme a livello dell'Unione. L'RGPD è entrato in vigore il 25 maggio 2016, ma la sua applicazione operativa è iniziata il 25 maggio 2018 per consentire ai paesi membri di prepararsi sul piano normativo ed organizzativo.

In Italia, la normativa nazionale è stata adeguata all'RGPD con il D.Lgs. 101/2018, in vigore dal 19 settembre 2018, il quale ha ampiamente emendato il D.Lgs. 196/2003, detto anche "Codice in materia di protezione dei dati personali" (indicato, in seguito, come Codice)¹. L'8 giugno 2018 è altresì entrato in vigore il D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia.

La Commissione UE ha, inoltre, presentato una proposta di Regolamento, attualmente all'esame del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Regolamento ePrivacy) in sostituzione della Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 e successive modifiche.

2) Oggetto e Finalità dell'RGPD (art.1²)

Il Regolamento stabilisce le norme per la protezione dei dati personali delle persone fisiche, nonché per la libera circolazione dei predetti dati all'interno dell'Unione. Esso, pertanto, non si applica ai dati delle persone giuridiche.

3) Definizioni (art.4)

Dato personale: qualsiasi informazione su una persona fisica, identificata o identificabile, comprese le informazioni riguardanti la sua attività professionale, qualora non siano già ufficialmente pubbliche. Il Regolamento distingue i dati comuni da quelli particolari e giudiziari, per le cui definizioni si rinvia ai paragrafi seguenti. Il trattamento di queste due ultime categorie di dati è soggetto a specifiche restrizioni che, nel caso di alcuni dati particolari, gli Stati membri possono integrare con norme nazionali (art.9, c.4).

Dato personale particolare (indicato, in passato, come *dato sensibile*): informazioni che rivelano, ai sensi dell'art.9, "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,

¹ Nella presente scheda sono indicate **in grassetto le novità introdotte dall'RGPD e dal Codice**.

² L'articolo citato, così come quelli che saranno evocati in seguito, si riferiscono all'RGPD, salva diversa indicazione.

l'appartenenza sindacale", nonché i "dati genetici, i dati biometrici intesi ad indentificare in modo univoco una persona, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale".

Dato personale giudiziario: informazioni, ai sensi dell'art. 10, "relative alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza".

Interessato: persona fisica indentificata o identificabile. Per quanto riguarda il MAECI, gli interessati sono gli utenti, i collaboratori (dipendenti a vario titolo, comandati, esperti ex art.168 DPR 18/67, distaccati e tirocinanti) e le controparti, queste ultime intese come le persone fisiche che a titolo individuale o in rappresentanza di persone giuridiche hanno un rapporto di cooperazione con l'Amministrazione (interlocutori istituzionali, rappresentanti della società civile, fornitori di beni e servizi, consulenti, sponsor, destinatari di contributi, candidati ad onorificenze, ecc.).

Trattamento: qualsiasi operazione, automatizzata o meno, sui dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione).

Titolare del trattamento: soggetto che determina le finalità ed i mezzi del trattamento. Nel caso del MAECI il titolare del trattamento è il Ministero, il quale agisce attraverso le sue strutture centrali e periferiche. Qualora per la determinazione della finalità e dei mezzi intervengano più soggetti (ad es. altre Amministrazioni), questi saranno considerati contitolari (art.26).

Responsabile del trattamento: soggetto terzo rispetto al titolare del trattamento (quindi, nel caso del MAECI, estraneo all'Amministrazione, come ad esempio ditte che offrano servizi informatici, giuridico-amministrativi, formativi, ecc.) che tratta i dati personali per conto di quest'ultimo. Il responsabile del trattamento può nominare dei sub-responsabili, previo consenso del titolare.

Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali, cartaceo o informatizzato, accessibile secondo criteri determinati.

Autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro per la protezione dei dati personali. In Italia, l'autorità di controllo è il "Garante per la protezione dei dati personali", **la cui attività è disciplinata dagli artt.153 – 160 del Codice.**

4) Ambito di applicazione dell'RGPD

a) Materiale (art.2)

Il Regolamento si applica al trattamento dei dati personali contenuti in archivi o destinati a figurarvi. Il trattamento può essere in tutto o in parte automatizzato oppure non automatizzato (il trattamento è automatizzato quando è svolto da un algoritmo e non da un intervento umano diretto).

Eccezioni: L'RGPD non disciplina i trattamenti che esulano dall'ambito di applicazione del diritto dell'UE come, ad esempio, in materia di sicurezza nazionale (in questi casi si applica la normativa nazionale degli Stati membri, rispettando, tuttavia, i vincoli previsti all'art.23, come meglio specificato nel paragrafo 8), che sono effettuati dagli Stati membri nell'ambito della PESC (in questo caso si applicherà, ai sensi l'art 39 del TUE, la decisione che sarà assunta in materia dal Consiglio) o che sono svolti dall'autorità giudiziaria e dalle forze di polizia nell'esercizio delle loro funzioni (in questi casi si applica la normativa nazionale che ha recepito la Direttiva UE 2016/680; in Italia, la materia è disciplinata dal D.Lgs. 51/2018).

Nota: L'RGPD non impone obblighi supplementari rispetto alla Direttiva 2002/58/CE con riferimento al trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica (art.95, **nonché artt.121-132 quater del Codice**).

b) Territoriale (art.3)

Il Regolamento si applica a qualsiasi trattamento svolto da titolari o responsabili all'interno dell'Unione (comprese le sedi diplomatico-consolari degli Stati membri presso paesi terzi) oppure che riguarda interessati che si trovano nell'Unione (ad esempio per offrire loro beni e servizi e/o monitorare il loro comportamento) ed i cui dati sono trattati da soggetti all'esterno dell'Unione.

5) Principi generali

Ai sensi dell'art. 5 dell'RGPD, i principi generali per il trattamento dei dati personali sono i seguenti:

a) Liceità

Il trattamento è lecito se viene soddisfatta una delle condizioni previste all'art.6 dell'RGPD. Tra queste, si evidenziano il consenso dell'interessato, la necessità di salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, la circostanza che il trattamento è una premessa necessaria per l'esecuzione di un contratto, l'esistenza di un obbligo legale, lo svolgimento di un compito d'interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri oppure la presenza di un interesse legittimo del titolare/responsabile (es. videosorveglianza).

b) Correttezza e trasparenza

Gli interessati devono poter contare, nei casi previsti, su un'informativa ex ante e sull'esercizio dei propri diritti (vedasi il paragrafo 7).

c) Limitazione delle finalità

Il trattamento deve essere limitato, salvo casi particolari, alle finalità rese note agli interessati.

d) Minimizzazione dei dati

Il trattamento deve riguardare i dati personali strettamente necessari.

e) Esattezza dei dati

I dati personali devono essere esatti ed aggiornati.

f) Limitazione della conservazione dei dati

I dati personali devono essere cancellati una volta raggiunta la finalità prevista.

g) Integrità e riservatezza dei dati

I dati personali devono essere gestiti in maniera tale da impedire la loro modifica, perdita o distruzione accidentale o dolosa oppure l'accesso ai dati da parti di soggetti terzi non autorizzati.

h) Responsabilizzazione del titolare e del responsabile del trattamento

Il principio di responsabilizzazione del titolare e del responsabile del trattamento è una delle principali novità introdotte dal Regolamento (art.24). A tal fine, questi sono tenuti ad una serie di adempimenti nei seguenti ambiti.

• **Autonoma valutazione del rischio:**

Valutazione del rischio per i trattamenti in corso ai fini dell'individuazione dell'adeguato livello di sicurezza (art.32, c.2), protezione dei dati come impostazione predefinita fin dalla progettazione del trattamento (art. 25), valutazione ex ante dell'impatto di un nuovo trattamento sulla protezione dei dati (art.35), valutazione in prima istanza del bilanciamento tra interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi e diritti dell'interessato (artt.6, c.1, e 13, c.1);

• **Dimostrazione di aver adottato misure tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali:**

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati / RPD (art.37) e stesura del registro delle attività di trattamento (art.30) nei casi previsti, nomina ed istruzione delle persone fisiche materialmente incaricate del trattamento (artt.29 e 32, c.4, nonché art.2-quaterdecies del

Codice), operatività delle misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare un adeguato livello di sicurezza (art.32, c.1), rispetto della normativa sulla nomina dei responsabili e sub-responsabili del trattamento (art.28);

- Imposizione di scadenze precise:

30 giorni per rispondere alle richieste di accesso ai dati, prorogabile di due mesi nei casi più complessi (art.12, c. 3 e 4), 72 ore dall'accertamento per notificare all'Autorità di controllo competente eventuali violazioni dei dati personali qualora comportino un rischio per i diritti e le libertà fondamentali (art.33).

In caso di violazione del Regolamento, il titolare e il responsabile del trattamento sono passibili di sanzioni pecuniarie particolarmente elevate (vedasi il paragrafo 12).

6) Il Responsabile della Protezione dei Dati / RPD

Nelle strutture tenute a nominarlo (tra cui, ai sensi dell'art.37, le autorità o gli organismi pubblici, salvo le autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni), l'RPD svolge un ruolo chiave ai fini della protezione dei dati personali (presso il MAECI esiste un unico RPD, il quale funge da referente per le strutture centrali e le sedi all'estero). Il Regolamento gli affida, in particolare, i seguenti compiti (artt.38-39):

- Assistere il titolare / responsabile del trattamento ed i relativi dipendenti nell'applicazione del Regolamento;
- Monitorare l'osservanza del Regolamento e delle altre disposizioni UE o nazionali in materia di protezione dei dati personali;
- Collaborare con l'Autorità di controllo competente ed essere il suo punto di contatto presso la struttura in cui opera;
- Fungere da referente nei confronti dell'utenza in caso di quesiti o reclami.

Nello svolgimento dei predetti compiti l'RPD "non riceve alcuna istruzione" e deve essere "tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali". Egli, inoltre, "riferisce direttamente al vertice gerarchico" della struttura che lo ha nominato.

7) Informativa agli interessati

Il titolare del trattamento deve fornire un'informativa ex ante agli interessati, preferibilmente per iscritto, in maniera chiara e sintetica, ricorrendo eventualmente **all'uso di icone (che dovranno essere approvate dall'Autorità di controllo)**.

a) Dati raccolti dal titolare del trattamento presso l'interessato (art.13)

L'informativa deve contenere i seguenti elementi, salvo nel caso in cui gli interessati già dispongano delle informazioni in questione:

- Identità e dati di contatto del titolare, nonché degli eventuali contitolari (art.26), responsabili e sub-responsabili (nell'interpretazione dell'art.5 e dell'art.28, c.3, proposta dal Garante);
- **Identità e dati di contatto dell'RPD del titolare (e, se del caso, degli eventuali contitolari, responsabili e sub-responsabili);**
- Finalità del trattamento e **sua base giuridica** (indicazione, tra l'altro, se il conferimento dei propri dati sia un obbligo legale o un requisito necessario per l'erogazione del servizio, indicazione delle possibili conseguenze se l'obbligo di fornire i dati personali viene disatteso);

- Eventuali soggetti terzi, destinatari dei dati personali raccolti, o categorie di tali destinatari, inclusi eventuali paesi non UE, territori o settori specifici al loro interno ed OO.II. diverse dall'Unione Europea;
- **Periodo di conservazione dei dati o criteri per determinare tale periodo;**
- Diritto dell'interessato ad accedere ai propri dati ed a chiedere la loro rettifica, nonché, a determinate condizioni, alla cancellazione dei dati, alla limitazione del trattamento, all'opposizione al trattamento ed alla **portabilità dei dati³ (artt.15-21, vedasi, inoltre l'art. 12 in merito alle scadenze per rispondere alle istanze – 30 giorni prorogabili di due mesi per i casi più complessi - ed alla possibilità di risposte a titolo oneroso o di diniego motivato in caso di richieste infondate o eccessive);**
- Diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo;
- **Segnalazione dell'eventuale ricorso a processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) illustrandone la logica e le conseguenze (art.22).**

b) Dati raccolti dal titolare del trattamento presso soggetti terzi (art.14)

L'informativa deve essere fornita all'interessato, **al più tardi entro un mese dalla raccolta** o al momento della comunicazione dei dati all'interessato. Questa regola generale prevede varie eccezioni: i dati sono già noti all'interessato, l'informativa comporta uno sforzo sproporzionato, la raccolta dei dati è un obbligo di legge, i dati sono riservati, ecc.

Nota: Gli Stati membri possono prevedere norme più specifiche per il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro ricorrendo alla legge o alla contrattazione collettiva (art.88, **nonché artt. 111-116 del Codice**). Essi possono altresì disciplinare a livello nazionale il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute (art.9, c.4, **nonché pertinenti articoli del Codice**), l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali (art.86, **nonché artt.59-60 del Codice**), il trattamento di un numero di identificazione nazionale (art.87, **nonché art.61 del Codice**) ed il segreto professionale (art.90, **nonché art. 2-quater ed altri pertinenti articoli del Codice**).

8) Limitazioni ai diritti degli interessati

La normativa nazionale può limitare i diritti degli interessati nei seguenti casi:

a) Specifici ambiti di attività

“Nel rispetto dell'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali” e quale “misura necessaria e proporzionata in una società democratica” sono possibili limitazioni a livello nazionale di obblighi e diritti nei seguenti ambiti (art.23): sicurezza nazionale, difesa, sicurezza pubblica, prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, interessi economici e finanziari, indipendenza della magistratura, controllo delle violazioni della deontologia professionale da parte delle professioni regolamentate, funzioni di controllo nell'esercizio dei pubblici poteri, tutela dell'interessato e dei diritti e delle libertà altrui, esecuzione delle azioni civili (**pertinenti articoli del Codice, nonché D.Lgs. 51/2018 sul trattamento dei dati personali da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia**).

c) Specifiche attività di trattamento

- Trattamento a scopo giornalistico oppure di espressione accademica, artistica o letteraria (art.85, **nonché artt.136-138 del Codice**);
- Archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica ed a fini statistici (art.89, **nonché artt.97-110 bis del Codice**).

³ Il diritto alla portabilità dei dati non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art.20, c.3).

9) Registro delle attività di trattamento (art.30)

Ogni titolare / responsabile del trattamento deve predisporre (salvo eccezioni puntuali, di cui all'art.30, c.5) un registro delle attività di trattamento con le seguenti informazioni (nel caso del MAECI vi è un unico registro per tutta l'Amministrazione, elaborato dall'RPD):

- Nome e dati di contatto del titolare / responsabile del trattamento, del relativo RPD, nonché degli eventuali contitolari e sub-responsabili;
- Finalità delle attività di trattamento;
- Descrizione delle categorie d'interessati e delle categorie di dati personali;
- Categorie di destinatari esterni a cui i dati saranno comunicati, inclusi gli eventuali paesi non UE, territori o settori specifici al loro interno o le OO.II. diverse dall'Unione Europea (in questi ultimi tre casi occorre evidenziare la presenza delle garanzie previste per assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali);
- Ove possibile, i termini ultimi per la cancellazione dei dati;
- Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

In base alle istruzioni fornite dal Garante, il titolare / responsabile del trattamento può inserire nel Registro in questione anche altri elementi considerati utili.

10) Esternalizzazione del trattamento

Per il trattamento dei dati personali si può far ricorso a soggetti terzi (responsabili del trattamento), operanti anche fuori dall'UE, previa conclusione di un apposito contratto con il prescritto contenuto e purché tali soggetti forniscano garanzie adeguate (art.28).

Il Regolamento riconosce i seguenti strumenti come elementi idonei per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti:

- **Certificazione da parte dell'Autorità di controllo competente o del Comitato (vedasi paragrafo 14) o da parte di organismi di certificazione accreditati dall'Autorità di controllo competente o dal Comitato (art.42);**
- **Adesione a codici di condotta approvati dall'Autorità di controllo competente o dalla Commissione UE (art.40);**
- **Inserimento nel contratto di esternalizzazione delle clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati personali adottate dalla Commissione UE o approvate da questa previa loro adozione da parte di un'Autorità di controllo nel caso in cui il responsabile del trattamento operi fuori dall'Unione europea (art.46, c.2);**
- **Applicazione di norme vincolanti d'impresa approvate dall'Autorità di controllo competente nel rispetto del meccanismo di coerenza⁴ (art.47).**

11) Trasferimento dei dati personali verso paesi non membri dell'UE, territori o settori specifici al loro interno o OO.II. diverse dall'UE (artt. 44 – 50)

Il Regolamento ha eliminato il requisito della previa autorizzazione dell'Autorità di controllo competente se il paese non UE (paese terzo), i territori o settori specifici al suo interno o l'O.I. sono considerati adeguati dalla Commissione UE con riferimento alla protezione dei dati personali oppure se il destinatario offre al riguardo garanzie adeguate riconosciute a livello UE, come in caso di accordi

⁴ Sul meccanismo di coerenza vedasi il paragrafo 14.

giuridicamente vincolanti tra autorità pubbliche, certificazione, adesione a un codice di condotta, adozione di clausole contrattuali tipo adottate/approvate dalla Commissione UE o applicazione di norme vincolanti d'impresa.

Resta l'obbligo della previa autorizzazione dell'Autorità di controllo competente delle clausole contrattuali atipiche o degli accordi amministrativi tra autorità pubbliche, nel rispetto del principio di coerenza, per verificare ex ante che, in caso di trasferimento di dati, siano contemplati diritti effettivi e azionabili da parte degli interessati.

Sono previste deroghe in specifiche situazioni, ad esempio in caso di consenso dell'interessato.

12) Reclami / Ricorsi

Gli interessati hanno il diritto di presentare un reclamo presso l'Autorità di controllo competente, personalmente o tramite un'associazione senza scopo di lucro attiva nella protezione dei dati personali (artt.77 e 80).

Oltre al risarcimento dei danni, in caso di violazione del Regolamento l'Autorità di controllo può infliggere ai titolari / responsabili del trattamento sanzioni amministrative pecuniarie che siano effettive, proporzionate e dissuasive (art.83):

- **fino a 10 milioni di Euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale, se superiore al predetto importo (in caso di violazione delle misure di sicurezza o delle norme sulla nomina del responsabile del trattamento, sul registro dei trattamenti e sulla nomina dell'RPD);**
- **fino a 20 milioni di Euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale, se superiore al predetto importo (in caso di violazione dei principi generali, dei diritti degli interessati, delle norme sulla comunicazione dei dati a paesi non UE, territori o settori specifici al loro interno oppure OO.II. diverse dall'UE, degli obblighi previsti a livello nazionale per specifiche situazioni di trattamento e delle decisioni dell'Autorità di controllo).**

Gli interessati hanno altresì il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria contro il titolare/responsabile del trattamento e l'Autorità di controllo (artt.78 e 79).

Spetta alla normativa nazionale stabilire le sanzioni penali in caso di illecito trattamento dei dati personali (art.84). **Per quanto riguarda l'Italia, si applicano al riguardo gli artt. 167- 172 del Codice.**

13) L'Autorità di controllo (artt.51 – 59)

L'Autorità di controllo è un'autorità indipendente, istituita presso ogni paese membro per promuovere ed assicurare l'applicazione dell'RGPD. Come già segnalato al paragrafo 3, in Italia questa autorità è il "Garante per la protezione dei dati personali". L'Autorità di controllo sensibilizza l'opinione pubblica sulla protezione dei dati personali, fornisce linee-guida e consulenza, tratta reclami e svolge indagini, rilascia autorizzazioni, collabora con le altre autorità di controllo e sorveglia gli sviluppi che hanno un impatto sulla tutela dei dati personali (prassi commerciali e evoluzione tecnologica).

In particolare, l'Autorità di controllo ha i seguenti poteri:

- d'indagine (accesso ad ogni informazione, ai locali ed agli strumenti per controllare la protezione dei dati personali ed in caso di violazione del Regolamento);
- correttivi (avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni e ordini, sanzioni amministrative);
- consultivi e autorizzativi (consulenza ai titolari del trattamento, pareri ad istituzioni pubbliche, autorizzazione - ai sensi della legge nazionale - dei trattamenti d'interesse pubblico, **codici di condotta, certificazioni, clausole tipo**, accordi amministrativi, norme vincolanti d'impresa).

14) Il Comitato Europeo per la protezione dei dati (artt.68 - 76)

Il Comitato Europeo per la protezione dei dati, detto anche Comitato, è composto dalle figure di vertice delle Autorità di controllo degli Stati membri, dal Garante europeo (con diritto di voto solo per le norme applicabili ad istituzioni, organi, uffici ed agenzie UE) e dal Rappresentante della Commissione (senza diritto di voto).

Si tratta di un organismo indipendente che sostituisce il “Gruppo di lavoro ex art. 29” ed a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- Monitorare l’applicazione del Regolamento a livello europeo;
- Fornire consulenza attraverso l’emissione di pareri e la diffusione di linee-guida, raccomandazioni e migliori prassi;
- Promuovere la cooperazione tra le Autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale (meccanismo di coerenza);
- Incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta e di meccanismi di certificazione della protezione dei dati (compresi sigilli e marchi);
- Effettuare l’accreditamento degli organismi certificati e tenere un registro pubblico degli organismi accreditati, nonché dei titolari o responsabili del trattamento accreditati che sono stabiliti in paesi terzi;
- Emettere decisioni vincolanti;
- Tenere un registro elettronico accessibile al pubblico delle decisioni emesse dalle Autorità di controllo e dalle autorità giurisdizionali sulle questioni trattate nell’ambito del meccanismo di coerenza.

Roma, marzo 2019